

Segretario amministrativo e degli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Articolo 12. Deve essere sentito il parere del Gran Consiglio su tutte le questioni aventi carattere costituzionale.

Sono considerate sempre come aventi carattere costituzionale le proposte di legge concernenti:

1° la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona;

2° la composizione e il funzionamento del Gran Consiglio, del Senato del Regno e della Camera dei deputati;

3° le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

4° la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

5° l'ordinamento sindacale e corporativo;

6° i rapporti tra lo Stato e la Santa Sede;

7° i trattati internazionali, che importino variazione al territorio dello Stato e delle Colonie, ovvero rinuncia all'acquisto di territori.

Articolo 13. Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista dei nomi da presentare alla Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere funzioni di Governo.

Articolo 14. I Segretari, i Vice Segretari, il Segretario amministrativo, e gli altri membri del Direttorio del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Gran Consiglio, a norma dell'art. 11. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Con le stesse forme, possono essere, in ogni tempo, revocati.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il Segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Articolo 15. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

b) Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

Legge 14 dicembre 1929, n. 2099 (*Gazzetta Ufficiale*, 16 dicembre 1929, n. 292).

Titolo I.

Dell'ordinamento e delle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo.

Articolo 1. Gli articoli 4, 5 e 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo,

sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Articolo 2. Sono membri del Gran Consiglio del Fascismo, per un tempo illimitato, i Quadrumviri della Marcia su Roma.

Articolo 3. Sono membri del Gran Consiglio, a cagione delle loro funzioni e per tutta la durata di queste:

1° il Presidente del Senato del Regno ed il Presidente della Camera dei deputati;

2° i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

3° il presidente della Reale Accademia d'Italia;

4° il segretario ed i due vice-segretari del Partito Nazionale Fascista;

5° il comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

6° il presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

7° i presidenti delle Confederazioni nazionali fasciste e delle Confederazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria e dell'agricoltura.

Articolo 4. Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facoltà di conferma, coloro che hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922, o per altri titoli, bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista.

Con le stesse forme la nomina può essere, in ogni tempo, revocata.

Articolo 5. L'art. 14 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti.

Titolo II.

Dell'ordinamento del Partito Nazionale Fascista.

Articolo 6. Lo statuto del Partito Nazionale Fascista è approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, udito il Gran Consiglio del Fascismo e il Consiglio dei Ministri.

Articolo 7. Il segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

E' membro di diritto della Commissione Suprema di difesa, del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, del Consiglio nazionale delle corporazioni e del Comitato centrale corporativo.

Con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, il segretario del Partito Nazionale Fascista può essere chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Articolo 8. I membri del Direttorio nazionale del Partito Fascista

sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito.

Articolo 9. Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista durano in carica tre anni.

Articolo 10. I segretari federali del Partito Nazionale Fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del segretario del Partito, e durano in carica un anno.

c) Approvazione dello statuto del Partito Nazionale Fascista.

Regio decreto 20 dicembre 1929, n. 2137 (Gazzetta Ufficiale, 21 dicembre 1929, n. 297).

Articolo unico.

E' approvato lo statuto del Partito Nazionale Fascista unito al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Articolo 1. Il P. N. F. è costituito da Fasci di combattimento, che sono raggruppati in Federazioni provinciali.

Il Fascio è l'organismo fondamentale, e deve raccogliere, intorno al Gagliardetto, gli Italiani più sicuri per fedeltà, per onestà, per coraggio, per intelletto.

I segretari federali, qualora ne ravvisino la necessità, sono autorizzati ad organizzare i Fasci in Sottosezioni o in Circoli rionali, retti da un fiduciario e da una consulta composta di cinque membri, ad uno dei quali saranno affidate le funzioni amministrative.

Ogni turbamento o contrasto nella vita del Fascio si ripercuote su tutti gli organismi e, in conseguenza, sulle attività morali, economiche e sociali che da essi sono regolate; non solo i dirigenti, pertanto, ma anche i gregari, devono sentire il peso di tale responsabilità.

I Fasci non possono essere sciolti senza l'autorizzazione del Segretario del Partito.

Articolo 2. Il Gagliardetto è l'emblema del Fascio ed il simbolo della fede.

Ai Gagliardetti spetta, nelle cerimonie ufficiali, una scorta d'onore della M. V. S. N. comandata da un ufficiale.

A quello del Direttorio nazionale e delle Federazioni provinciali sono dovuti anche gli onori militari.

Articolo 3. Il P. N. F. esplica la sua azione sotto la guida suprema del Duce e secondo le direttive segnate dal Gran Consiglio, attraverso le sue gerarchie ed i suoi organi collegiali centrali e periferici.